

IL RETTORE

Oggetto:

Emanazione del regolamento percorsi didattici di eccellenza per studenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto in materia di competenze, l'art. 16, comma 2, lett. l, dello Statuto, ai sensi del quale il Senato Accademico approva, previo parere del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e delle sue strutture;

Visto e richiamato l'art. 53 dello Statuto di autonomia ai sensi del quale, tra l'altro, i Regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi ed emanati con decreto del Rettore;

Lette e richiamate le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019, con cui si è provveduto ad approvare il regolamento "Percorsi Didattici di Eccellenza per Studenti" dell'Università degli Studi di Perugia, nel testo allegato alle citate delibere;

DECRETA

- di emanare il regolamento "Percorsi Didattici di Eccellenza per Studenti" dell'Università degli Studi di Perugia nel testo approvato dal Senato Accademico in data 20 marzo 2019 e allegato al presente decreto (sub all. 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di disporre che il presente decreto, con l'allegato Regolamento, resti pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo per trenta giorni consecutivi.

Il testo del citato Regolamento è, altresì, inserito nel sito web dell'Ateneo alla voce "Statuto e Regolamenti".

Perugia, 29.3.2019

Il Rettore
Proff. Franco MORICONI

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI
PERCORSI DIDATTICI DI ECCELLENZA PER STUDENTI**

Art. 1

(Finalità)

1. Possono essere istituiti a partire dall'anno accademico 2019/2020 percorsi integrativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale denominati Percorsi Didattici di Eccellenza (PDE), con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli e interessati tramite attività di approfondimento e di integrazione culturale.

Art. 2

(Definizione e oggetto)

1. Il PDE è un percorso integrativo del Corso di Studio e consiste in attività formative aggiuntive a quelle obbligatorie previste dal piano degli studi del Corso di Studio al quale è iscritto lo studente.

2. il PDE può consistere in:

- attività didattiche, disciplinari e interdisciplinari di tipo seminariale e di tirocinio, che mirano a valorizzare il talento di studenti che abbiano dato prova di una propensione a rielaborare in modo costruttivo ed originale le conoscenze acquisite,
- partecipazione a progetti di ricerca, sotto la guida di Docenti-tutor.

2. Le attività di cui al precedente comma sono:

- in parte programmate dalla struttura didattica di riferimento e consistono in approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio;
- in parte concordate con i singoli studenti, in relazione alle loro vocazioni culturali e scientifiche.

3. Il complesso delle attività formative di cui al comma precedente comporta per lo studente un impegno massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università degli Studi di Perugia.

Art. 3

(Istituzione del Percorso Didattico di Eccellenza)

1. L'istituzione di un PDE è approvata dal Senato Accademico su proposta del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.

2. La proposta deve contenere la descrizione delle attività previste dal PDE, ivi compresa l'eventuale formazione presso Sedi esterne, i nominativi dei componenti della Commissione per il Percorso Didattico di Eccellenza e i nominativi dei doceti-tutor, gli eventuali benefit in termini economici o di punti sul punteggio base per il calcolo del voto di laurea per gli studenti che concluderanno positivamente il percorso, nonché tutte le altre informazioni ritenute utili.

3. Per un Corso di Studio può essere istituito annualmente un solo PDE.

Art. 4

(Ammissione al Percorso Didattico di Eccellenza)

1. Possono essere ammessi al PDE gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, aver acquisito al 31 ottobre tutti i crediti formativi universitari previsti negli anni precedenti a quello della richiesta e aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30),
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, aver acquisito al 31 ottobre tutti i crediti formativi universitari previsti nel primo anno e aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30),
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale quinquennale, aver acquisito al 31 ottobre tutti i crediti formativi universitari previsti negli anni precedenti a quello della richiesta che può essere inoltrata a partire dal terzo anno di corso e aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30),
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale sessennale, aver acquisito al 31 ottobre tutti i crediti formativi universitari previsti negli anni precedenti a quello della richiesta che può essere inoltrata a partire dal quarto anno di corso e aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).

2. I bandi per l'ammissione al PDE sono predisposti dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e devono prevedere la descrizione delle attività previste dal PDE, i requisiti per l'ammissione, il numero massimo di studenti ammissibili al PDE, i criteri per la formazione della graduatoria e i termini e modalità di presentazione delle domande da parte degli studenti.

Art. 5

(Proseguimento della frequenza del Percorso Didattico di Eccellenza)

1. Per poter proseguire nel PDE lo studente, oltre ad aver svolto tutte le attività del percorso stesso, deve:

- aver acquisito entro il 31 ottobre dell'anno di frequenza del PDE tutti i crediti formativi universitari previsti nell'anno corso di frequenza del PDE,
- aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).

2. La verifica dei requisiti di cui al precedente comma viene effettuata dalla Commissione per il Percorso Didattico di Eccellenza.

Art. 6

(Commissione per il Percorso Didattico di Eccellenza)

1. La Commissione per il Percorso Didattico di Eccellenza svolge le funzioni di:

- organizzazione delle attività didattiche del PDE e monitoraggio del loro andamento,
- coordinamento dei Docenti-Tutor,

- valutazione delle richieste di proseguimento della frequenza del PDE.

2. La Commissione per il Percorso Didattico di Eccellenza è nominata dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio ed è costituita da Docenti del Corso di Studio e da rappresentanti degli studenti in numero pari ad almeno 1/3 di quello dei Docenti.

Art. 7

(Docenti-Tutor)

1. I Docenti-Tutor sono Docenti del Corso di Laurea che svolgono funzioni di tutoring nel PDE e collaborano alla organizzazione delle attività concordate con lo studente.

2. Ciascuno studente ammesso al PDE viene affidato ad un Docente-Tutor.

Art. 8

(Riconoscimento finale)

1. A conclusione del percorso di eccellenza e contestualmente al conseguimento del titolo di studio da parte dello studente viene rilasciata specifica attestazione del PDE e relativa registrazione nella carriera dello studente.

2. Ferma restando l'autonomia di ogni Dipartimento in materia, ogni anno il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio, potranno prevedere per i partecipanti al PDE, quali ulteriori modalità premiali e eventuali incentivi economici.